



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0002319

del 20/02/2020



il Direttore


Gestione WEB

Al Dott. Gabriele TARABUSI
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio
All'Ufficio Bilancio
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 27/2020 del 30/01/2020 - Allegato K al Verbale n. 01/2020 - concernente: "Accordo di Collaborazione tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Dott. Giovanni TORRE




Delibera n. 27/2020

Allegato K al Verbale n. 01/2020

Oggetto: Accordo di Collaborazione tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e, in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le Collaborazioni con soggetti esterni, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO l'Accordo di Collaborazione tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- CONSIDERATO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente a oggetto la collaborazione per la promozione, lo studio, la tutela, la gestione e la valorizzazione dei siti geologici (geositi) del Parco, come strumento del suo sviluppo socio – economico;



- VISTO che la comune collaborazione ha l'obiettivo di realizzare offerte integrate di servizi che valorizzino il patrimonio geologico, culturale, archeologico, storico e naturalistico con una serie di azioni sinergiche;
- CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- VISTI i pareri favorevoli del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di Collaborazione tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 30/01/2020

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO di COLLABORAZIONE

tra

l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, con sede in Marsiconuovo (Pz), alla Via Manzoni 1, P.IVA: 01719590760 – CF: 91008560764, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Priore nato a Senise (Pz), il 04/05/1968, CF: PRRGPP68E04I6100;

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede in Roma, alla Via di Vigna Murata 605, Codice Fiscale 06838821004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25/01/1957, CF DGLCRL57A25D530Q

per lo sviluppo delle conoscenze geologiche, per la fruizione coordinata di aree, siti, immobili e strutture e per la tutela e valorizzazione della geodiversità nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese.

Premesso che

- l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese (di seguito denominato "Ente Parco") ha fra le sue finalità istituzionali la tutela e la conservazione dei valori ambientali e paesaggistici del proprio territorio, nonché la promozione e la valorizzazione degli stessi, anche con iniziative culturali che sviluppino e diffondano le conoscenze scientifiche;
- il territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese rappresenta per la comunità scientifica internazionale, un importante caso di studio in virtù delle peculiarità sismologiche che insistono su un'area rilevante dal punto di vista archeologico, storico – artistico, caratterizzata da un patrimonio geologico straordinariamente ricco di geositi, di paesaggi, di ambienti e di emergenze naturalistiche concentrati in un'area di importanza strategica in virtù della presenza del più grande giacimento petrolifero di terra ferma d'Europa;
- il territorio del Parco è per la maggior parte caratterizzato da rilevanti valori di pericolosità e di rischio sismico essendo stato in passato interessato da eventi distruttivi di cui il più energetico, in tempi storici, è stato quello del 16 dicembre 1857;
- all'interno dell'area protetta del Parco sono comprese aree Wilderness, 13 Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"), e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva "Uccelli") oggi rinominate ZSC, anche queste aree individuate e direttamente legate, nella loro evoluzione, al paesaggio fisico e al substrato geologico del Parco;
- l'Ente Parco considera la tutela e la valorizzazione della geodiversità dell'area lucana e lo sviluppo delle conoscenze geologiche una strategia primaria, fondamentale per le proprie finalità istituzionali;
- l'Ente Parco intende dar luogo ad azioni e iniziative che coniughino, in forma compatibile e sostenibile, la tutela e conservazione ambientale con l'uso e la fruizione durevole delle risorse geologiche;
- l'Ente Parco intende sviluppare i propri scopi istituzionali, nello specifico del presente Accordo, avvalendosi anche della collaborazione e consulenza di Enti di Ricerca ed Università ed altre Istituzioni pubbliche qualificate e di comprovata esperienza;
- l'Ente Parco intende implementare i processi per la conoscenza del proprio territorio per i cittadini e i visitatori, anche con l'integrazione e la creazione di nuovi percorsi nel territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese.

e premesso altresì che

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha come obiettivo primario la comprensione della dinamica del Sistema Terra, nelle sue diverse fenomenologie e componenti solida e fluida, e alla mitigazione dei rischi naturali associati. In particolare, le attività dell'Ente possono suddividersi in tre grandi categorie:

1. Attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle Geoscienze, con particolare riguardo alla Sismologia, Vulcanologia e alle tematiche ambientali;
2. Attività di ricerca istituzionale e di servizio per la Società, per le Pubbliche amministrazioni e l'Industria;
3. Attività comprendenti la formazione, la divulgazione, il trasferimento tecnologico, gli spin-off e i brevetti, i poli museali e il public engagement;

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha sezioni dislocate su tutto il territorio nazionale;

Considerato che:

è interesse comune implementare un sistema di promozione dell'area del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, individuando strategie integrate di valorizzazione del potenziale dei servizi turistici e delle risorse di questo territorio, ovvero le infrastrutture economiche, sociali, le risorse culturali, ambientali, geologiche, archeologiche e paesaggistiche;

l'Ente Parco e l'INGV sono interessati a una proficua collaborazione finalizzata anche all'organizzazione di importanti eventi di rilievo internazionale presso le rispettive sedi di competenza, mettendo a disposizione reciprocamente spazi, sale convegni, mezzi e strumenti, risorse umane;

attraverso il presente Accordo è realizzabile una migliore organizzazione del rapporto tra i soggetti con l'intenzione di rendere l'area protetta ed i siti del Parco più fruibili per lo studio, la tutela e la gestione dei beni naturali;

Dato atto che

i soggetti in epigrafe stipulano il presente Accordo anche allo scopo di integrare l'offerta turistica finalizzata a una migliore fruizione del patrimonio geologico, archeologico, storico, architettonico, naturalistico e culturale del territorio del Parco, evitandone il degrado/abbandono e accrescendone l'integrazione con le comunità locali in un'ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di stimolo allo sviluppo locale;

i soggetti si impegnano ad accrescere e migliorare i servizi turistici, educativi e didattici finalizzati a diffondere le conoscenze scientifiche delle emergenze geo-ambientali del Parco, alla qualità ambientale e alla corretta fruizione ambientale delle risorse, in un'ottica di promozione dello sviluppo sostenibile;

il presente Accordo punta a sostenere lo sviluppo di servizi integrati di offerta turistica, supporto e accoglienza nell'area protetta e alla creazione di nuove attività e per la riqualificazione e/o l'ampliamento di attività in essere nei settori dell'educazione ambientale, della ricerca scientifica, dei servizi connessi alla gestione del patrimonio culturale (servizi di accoglienza, assistenza, accompagnamento; servizi connessi alla gestione del patrimonio naturalistico e storico-culturali; servizi per la comunicazione e l'informazione, ivi compreso i servizi in rete).

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, che stabilisce il principio fondamentale di sussidiarietà fra le Pubbliche Amministrazioni.

Considerato che

sussistono le condizioni affinché l'Ente **Parco e l'INGV** possano concludere accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, in accordo con quanto definito nella *Deliberazione n. 50/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici*, nella quale si evidenzia che "una autorità pubblica può

adempiere compiti di interesse pubblico, in collaborazione con altre autorità pubbliche, secondo una forma di cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche previa la sussistenza delle seguenti condizioni:

- siano coinvolte solo entità pubbliche;
- la cooperazione debba essere finalizzata ad assicurare la realizzazione congiunta di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale con una effettiva condivisione di compiti pubblici e responsabilità, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- tale cooperazione non debba comportare movimenti finanziari, a parte quelli corrispondenti ai costi effettivi delle prestazioni, essendo esclusa la remunerazione di un eventuale profitto;
- vi sia il perseguimento di interessi esclusivamente pubblici."

Tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stabilisce quanto segue:

Art. 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente **Accordo di Collaborazione** e vogliono realizzare una sinergia fra i vari soggetti coinvolti, per il raggiungimento degli obiettivi dell'**Accordo di Collaborazione** stesso, attraverso la messa in comune sul lato scientifico delle professionalità, delle risorse umane ed anche delle potenzialità analitiche e strumentali di **INGV** ed **Ente Parco**.

Art. 2 - Oggetto e finalità

L'Ente Parco e INGV si impegnano in una logica di partenariato e convergenza delle finalità istituzionali, a collaborare per la promozione, lo studio, la tutela, la gestione e la valorizzazione dei siti geologici (geositi) del Parco come strumento del suo sviluppo socio - economico. La comune collaborazione ha l'obiettivo di realizzare offerte integrate di servizi che valorizzino il patrimonio geologico, culturale, archeologico, storico e naturalistico con una serie di azioni sinergiche finalizzate alla:

- protezione e valorizzazione dei geositi sul territorio del Parco;
- ideazione e realizzazione di itinerari turistici integrati comprensivi di visite guidate, escursioni naturalistiche e percorsi enogastronomici con l'obiettivo di realizzare progetti di valorizzazione del patrimonio culturale dell'area del Parco;
- realizzazione di progetti didattici che possano interessare i geositi e possano arricchire l'offerta didattica e culturale destinata ai visitatori;
- individuazione di mezzi e strumenti opportuni per la commercializzazione e promozione dell'offerta;
- realizzazione di attività educative e scientifiche nell'area del Parco per integrare le conoscenze geologiche, sismologiche e sismotettoniche con quelle naturalistiche e storico-archeologiche;
- installazione di segnaletica informativa coordinata e di punti informativi;
- presentazione di progetti comuni a valere su risorse finanziarie proprie, regionali, nazionali e comunitarie.

Le parti convengono che gli interventi, le azioni, le attività comuni avranno prevalentemente come area di riferimento il territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, comprendente l'area di influenza del Piano del Parco medesimo e le sue aree contigue.

Art. 3 - Impegni comuni

L'Ente Parco e l'INGV si impegnano reciprocamente a fornire supporto tecnico - scientifico per la realizzazione di progetti e attività divulgative sui siti museali, percorsi, aree di valenza geologico-geodinamica, nonché per l'ideazione e la realizzazione di guide, gadgets, opuscoli e materiali informativi su peculiari aspetti geo-sismologici e storico-archeologici.

L'Ente Parco e l'INGV contribuiscono, in relazione ai propri compiti istituzionali, a garantire la tutela, la protezione e la valorizzazione dei geositi sul territorio del Parco aventi anche valenza archeologica attraverso l'impiego del proprio personale.

Per eventi, iniziative pubbliche, manifestazioni, campagne divulgative realizzati con la comune partecipazione, nell'ambito di progetti e attività previste dal presente atto, i due Enti si impegnano a mettere a disposizione, personale dipendente, mezzi, strumenti, locali e ambienti congressuali in uso.

Le parti si impegnano altresì a organizzare attività formative di aggiornamento e divulgazione sugli argomenti oggetto del presente Accordo a favore del proprio personale e, in attività concordate, a favore anche di utenze esterne.

L'Ente Parco e l'INGV si impegnano inoltre a proporre:

- itinerari turistici integrati, comprensivi di visite guidate e escursioni naturalistiche e geologiche con l'obiettivo di realizzare progetti di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell'area del Parco;
- progetti didattici che possano interessare i geositi e possano arricchire l'offerta didattica e culturale destinata ai visitatori;
- presentare progetti comuni a valere su risorse finanziarie proprie, regionali, nazionali e comunitarie.

In virtù del presente accordo, il personale di ricerca e tecnico dell'INGV è autorizzato, a mezzo comunicazione, ad accedere al territorio di competenza del Parco, al fine di attuare le attività istituzionali di ricerca e monitoraggio. L'autorizzazione è estesa agli automezzi che dovranno essere identificabili con i contrassegni dell'ente per eventuali controlli del personale tecnico dell'Ente Parco e dei Carabinieri Forestali, e all'ingresso ai varchi controllati da sbarramenti.

Le parti si impegnano a mettere a disposizione, presso le sedi e/o altri locali di rispettiva gestione, punti informativi delle rispettive attività.

Art. 4 Risorse economiche

Eventuali oneri finanziari a carico dei soggetti sottoscrittori, concernenti l'attuazione di iniziative comuni, saranno oggetto di appositi accordi/**convenzioni operative**, facenti riferimento al presente **Accordo di Collaborazione**, all'interno delle quali saranno specificate in dettaglio le attività progettuali di volta in volta previste, i compiti e i ruoli delle parti, da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi/uffici dei rispettivi enti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 5 Gestione tecnico-scientifica

Le convenzioni operative di cui all'art. 4 disciplineranno in dettaglio le risorse umane e le competenze necessarie all'attuazione delle attività previste.

Ai fini del presente Accordo il responsabile delle attività tecnico amministrative per conto dell'INGV è il Dott. Gabriele Tarabusi, mentre per l'Ente Parco è l'Ing. Donata Coppola.

Art. 6 - Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati

1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente **Accordo di collaborazione**.

2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente **Accordo di collaborazione** avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente **Accordo di collaborazione** e previo assenso dell'altra Parte.

3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i

termini e i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare la **Convenzione Operativa** nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 7 - Decorrenza e durata

La durata del presente Accordo è fissata in anni cinque, a partire dal momento della stipula, salvo formale notifica di rinuncia da parte di uno dei contraenti ed è rinnovabile per iscritto. L'eventuale rinuncia avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di avvenuta notifica all'altra parte. Il presente Accordo tra le parti rimane comunque valido, al di là del caso specifico, per future collaborazioni e/o opportunità.

Art. 8 - Registrazione

Il presente Accordo, stipulato mediante scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti, se ed in quanto dovute, sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Il presente **Accordo di collaborazione** avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

_____, li _____

() Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005*

